

Associazione Alzheimer BAT

STATUTO

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

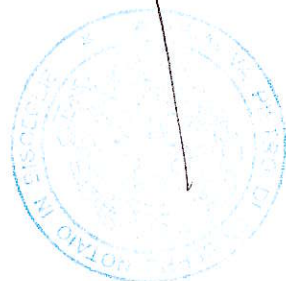
- 1.1** È costituita l'organizzazione di volontariato, in forma di associazione (di seguito anche più brevemente "associazione") apartitica, apolitica e senza fini di lucro denominata "**Alzheimer BAT OdV**", con sede in Trani, a Piazza della Repubblica, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Nicola Ulisse e sede operativa in Trani a Via Calatafimi, n. 89.
- 1.2** La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.
- 1.3** L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito prevalentemente territoriale della provincia Barletta – Andria – Trani avvalendosi in modo preminente dell'attività dei propri soci e dei volontari.
- 1.4** L'Associazione, nello Statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nel d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2

Finalità ed Attività Istituzionali

2.1 - L'ODV, a struttura democratica, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer;
- b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro



familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;

- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, nonché per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

2.2 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati o della collaborazione con altre associazioni che con essa condividano gli scopi dei progetti e delle iniziative poste in essere, l'associazione può realizzare le seguenti attività:

- promozione e diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare sia presso enti pubblici o privati;
- promozione e diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- formulazione di proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- collaborazione ed eventualmente promozione di iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e di quelle correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o in istituto; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
- collaborazione ed eventualmente promozione di ogni proposta scientifica che sia utile al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- promozione, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, psicologi, assistenti sociali e qualunque altra pertinente figura professionale disponibile a collaborare con l'Associazione per la costituzione di gruppi bioetici inerenti il benessere e la salute del malato di Alzheimer e di demenza correlate;

- collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- promozione di qualunque iniziativa utile od opportuna a migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie;
- promozione di iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli suddetti obiettivi.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

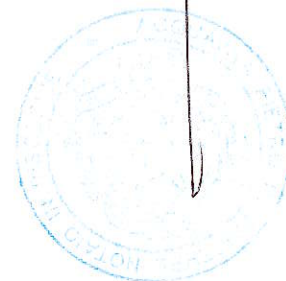
Patrimonio

3.1 - Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- dai versamenti dei soci;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio.

3.2 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- € dalle erogazioni liberali una tantum e dai contributi associativi;
- € dai ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altro;
- € da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.



Art. 4

Esercizio associativo

4.1 - L'esercizio associativo si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che potrà chiudersi entro l'anno solare successivo alla data di costituzione, e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

4.2 - Entro il termine di 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Tesoriere dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario che sottoscritto anche dal Presidente dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti unitamente ad una sintetica relazione del Presidente sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Gli eventuali avanzi di gestione resteranno nella disponibilità dell'Associazione per il perseguimento dei fini sociali o destinati con delibera del direttivo ad opere benefiche per particolari situazioni di emergenza che si riscontrassero o verificassero, quali ad esempio indigenze, crisi, pandemie, ecc..

4.3 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 - E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

5.1 – Sono soci Fondatori dell'Associazione tutti i sottoscrittori dell'Atto costitutivo. Sono soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei valori dell'associazione di cui all'art. 2 e ne condividono le finalità.

Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non

inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Possono aderirvi anche i legali rappresentanti delle persone giuridiche. L'ammissione a socio comporta il versamento della relativa quota. Il rinnovo della qualifica di socio è automatico e comporta l'impegno al versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno o secondo quanto disposto anno per anno dal Consiglio Direttivo. Chi intenda far parte dell'Associazione può presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione, in merito alla quale delibera il Consiglio Direttivo nei termini indicati nel seguente articolo.

5.2 – L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religioni coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5.3 – La qualità di socio viene meno per:

- ≠ Dimissioni comunicate per iscritto.
- ≠ Decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa.
- ≠ Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o che abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza ed



insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci.

5.4 – I soci si distinguono ulteriormente in:

- ≠ simpatizzanti, benemeriti e sostenitori e sono costituiti da qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato interessato a condividere o sostenere gli scopi dell'Associazione e versare la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;
- ≠ onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari meriti o riconoscimenti nell'ambito di attività dell'Associazione che l'Assemblea dei soci, previa apposita e motivata delibera di nomina, ravvisi come particolarmente degni di far parte dell'Associazione. Soltanto in questo caso, il socio onorario non è tenuto a versare alcuna quota.

5.5 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 6

Organi dell'Associazione

6.1 – L'Associazione è composta dai seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, laddove eletto;
- Revisore dei conti, laddove eletto.

6.2 – Tutti gli Organi sono composti e rappresentati da Soci, eletti nel corso di una Assemblea specifica; essi sono rieleggibili. Anche le relative cariche sono elettive e gratuite, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e specificamente autorizzate per realizzare l'attività attinente allo svolgimento della funzione.

6.3 – Tutti gli Organi e le relative cariche hanno la durata di tre esercizi ovvero fino a quando non si deve procedere con elezioni anticipate.

Art. 7

Assemblea dei Soci

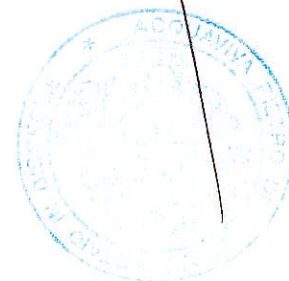
7.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano del sodalizio ed è costituita da tutti i Soci; può essere Ordinaria o Straordinaria.

7.2 – A seguito di mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, allorché lo reputi opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso affisso nella sede dell'Associazione e comunicato con ogni mezzo utile almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; tale avviso deve contenere l'indicazione del luogo dell'adunanza, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, dell'Ordine del Giorno da discutere. L'avviso sarà anche pubblicato sul sito internet dell'Associazione – se attivo – e inviato ai Soci dei quali si conosce un qualsivoglia recapito telematico.

7.3 – Ciascun Socio impossibilitato a presenziarvi può farsi rappresentare da un altro Socio latore della sua delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci.

7.4 – In seduta Ordinaria l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare;

- sul bilancio consuntivo di esercizio dell'anno trascorso;
- sul bilancio preventivo di esercizio dell'anno in corso;
- sull'eventuale votazione da effettuarsi per il rinnovo delle cariche venute a scadere;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo o di quelli del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle linee programmatiche generali dell'attività dell'Associazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sugli altri oggetti ad essa attribuita secondo legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.



7.5 – In seduta straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e, comunque, per deliberare:

- sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

7.6 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendone facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Validità dell'Assemblea

8.1 – L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti favorevoli espressi dai presenti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

8.2 - In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

8.3 – Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Svolgimento dell'Assemblea

9.1 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, anche in assenza di quest'ultimo, dal Socio indicato dalla stessa Assemblea.

9.2 – La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente. Il relativo verbale viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea a firma del Presidente e del segretario verbalizzante.

9.3 – Il Presidente dell'Assemblea dispone quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Socio; egli può anche ammettere in riunione la presenza di persone non associate che, in qualità di esperti, possano consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole compito del diritto di voto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

10.1 – Esso è l'Organo preposto alla gestione ed alla amministrazione del Sodalizio, essendo investito dei più ampi poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione nei soli limiti stabiliti dallo Statuto o dalle direttive approvate dall'Assemblea dei Soci. Pertanto:

- assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige i bilanci d'esercizio consuntivo e preventivo;
- se non rileva impedimenti, ratifica l'ammissione dei nuovi Soci;
- delibera l'esclusione dei Soci motivandola



brevemente;

- compie, previa formale delibera, tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi ricevuti e dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche ed istituti di credito, altre amministrazioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determina le quote associative;
- sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;
- consente all'Associazione la partecipazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica e comunque denominate anche mediante partecipazioni a Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), consorzi, contratti di Rete tra imprese aventi modalità simili o assimilate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove ed organizza eventi associativi;
- assume, o licenzia, eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto delle leggi e dei contratti nazionali vigenti;
- ratifica ovvero respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

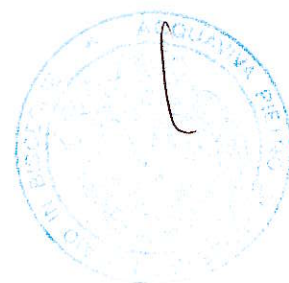
10.2 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, ma sempre in numero dispari, che sono Soci e sono eletti a maggioranza dall'Assemblea; durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi devono essere portatori di onorabilità personale proveniente dal proprio vissuto, professionalità misurata sulle specifiche istituzionali, indipendenza da interessi che possano essere divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione. Qualora, nel corso del mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono a surrogarli attingendo dalla graduatoria degli ultimi non eletti ovvero procedendo per cooptazione, restando essi in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Se invece dovesse mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti nominati, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per svolgere nuove elezioni.

10.3 – Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo assumono le rispettive cariche anche nell'Associazione. A seconda delle possibili esigenze operative e rappresentative, al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di istituire un Comitato Etico ed anche un Comitato Scientifico, ciascuno composto da tre membri, non obbligatoriamente Soci ma tutti di alta professionalità e specchiata onestà intellettuale, di cui uno svolge la funzione di Presidente. Inoltre, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario a vita, uno per volta, che viene scelto tra coloro che hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi previsti nella carta statutaria dell'Associazione.

10.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione effettuata dal suo Presidente mediante un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza ed il relativo Ordine del Giorno; esso sarà affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione e, ove possibile, sarà inviato ai suoi componenti dei quali si conosca un qualsivoglia riferimento telematico. Le delibere saranno valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e saranno assunte a maggioranza dei presenti.

10.5 - I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

10.6 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.



Presidente

11.1 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 - Egli dirige i lavori del Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

11.3 - In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratificasse tali provvedimenti, degli stessi ne potrebbe rispondere personalmente ciascun consigliere.

11.4 - Trovandosi nella situazione di temporanea ma prolungata impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare ad un Consigliere le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12 **Vice Presidente**

12.1 - In caso di necessità e di contemporanea assenza occasionale del Presidente, egli assume gli stessi poteri di rappresentanza e di coordinamento del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente può coincidere con la carica e figura di Segretario di cui *infra*.

Art. 13 **Tesoriere**

13.1 - Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente al suo esercizio finanziario, nonché della compilazione e della tenuta dei libri contabili e della redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

13.2 - Al Tesoriere può essere conferito, fino a revoca da parte del Presidente, il potere di operare con banche ed uffici postali, compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, rilasciare

quietanza e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione attinente alle mansioni affidategli dagli Organi statutari, senza limiti di importo. Per tali compiti, il Tesoriere ha la firma libera e disgiunta da quella del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 **Segretario Generale**

14.1 - Il Segretario Generale è il responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione nonché della loro trascrizione sugli appositi libri sociali affidati alla sua custodia. E' inoltre coordinatore dell'ufficio di segreteria e ne cura l'organizzazione, provvedendo con ogni mezzo, cartaceo o telematico che sia, ai rapporti che l'Associazione intrattiene con i terzi.

Il Segretario può coincidere con la carica e figura di Vice Presidente di cui *supra*.

Art. 15 **L'Organo di controllo**

15.1 - Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

15.2 - Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.4 - L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio



sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

15.5 - I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6 - L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.7 - Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16

Revisore legale dei conti

16.1 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.2 - Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso sarà composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

16.3 - In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 **Patrimonio**

17.1 - Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- dai versamenti dei soci.
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio.

17.2 - In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, a favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli Organi sociali, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 18 **Entrate**

18.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite patrimoniali;
- da entrate derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri;
- dalla effettuazione di raccolta fondi (fundraising) al fine di finanziare le proprie attività di interesse



generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

- da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

18.2 - Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19

Esercizio associativo

19.1 - L'esercizio associativo si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 20

Bilancio

20.1 – Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci, per ottenerne l'approvazione, il bilancio di esercizio redatto e già valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

20.2 - Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi ed oneri dell'Associazione. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale del Sodalizio, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

20.3 – Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" il bilancio redatto con le modalità previste dalla Legge.

20.4 – In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate

comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila e centesimi zero), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Art. 21

Libri sociali

21.1 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

21.2 - I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 22

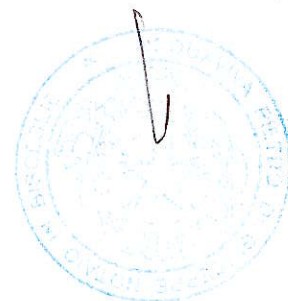
Scioglimento e devoluzione

22.1 - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 8 comma 3 dello statuto.

22.2 - In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

22.3 - In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

22.4 - L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto



legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 23

Pubblicità e trasparenza

23.1 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

23.2 - Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

23.3 - Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 24

Bilancio sociale e informativa sociale

24.1 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 25

Norma finale

25.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le norme di Legge in materia, con particolare rimando al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 ed alle loro eventuali modifiche o integrazioni.

Firmato come per legge: Giuseppe BALDUCCI - Antonio CARRABBA - Margherita CARUSO - COSMAI Giuseppe - Marianna FILOGRASSO - Mariangela GERMINARIO - Michele Massimo LAFORGIA - Francesco ANZELMO - Anna Maria SALERNO - Marina TACCARDO - Nicola ULISSE - Pietro ACQUAVIVA Notaio. Vi è il segno del sigillo.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED AI SUOI
ALLEGATI CONSERVATO NEI MIEI ATTI MUNITA DELLE
PRESCRITTE FIRME E COMPOSTA DI FOGLI
QUATTORDICI CHE RILASCIO AD USO
IN COMPETE.

BISCEGLIE, LI' 14-12-2022

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI BISCEGLIE" around the perimeter and "UFFICIO DEL CAPO UFFICIALE" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

